



**CITTÀ DI IMOLA**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE E L'USO  
DELLE BACHECHE COMUNALI**

Approvato con delibera C.C. n. 242 del 13.12.2007, esecutiva

## INDICE

Art. n. 1	pag. n. 3
Art. n. 2	pag. n. 3
Art. n. 3	pag. n. 3
Art. n. 4	pag. n. 3
Art. n. 5	pag. n. 3
Art. n. 6	pag. n. 3
Art. n. 7	pag. n. 4
Art. n. 8	pag. n. 4
Art. n. 9	pag. n. 4
Art. n. 10	pag. n. 4
Art. n. 11	pag. n. 4
Art. n. 12	pag. n. 4
Art. n. 13	pag. n. 4
Art. n. 14	pag. n. 4

### **Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'uso delle bacheche collocate negli edifici di proprietà del Comune di Imola e/o delle bacheche di proprietà comunale.
2. Il Regolamento ha lo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi a disposizione, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza alla informazione e comunicazione locale mediante assegnazione di bacheche ai gruppi consiliari, alle forze politiche, alle associazioni, alle società sportive, alle attività commerciali con sede nel territorio comunale da destinare alla pubblicizzazione delle loro attività.
3. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo diretto di bacheche per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.
4. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, installate negli appositi spazi.

### **ART. 2**

1. Le bacheche sono concesse a titolo gratuito, per l'intera durata del mandato amministrativo, ai Gruppi consiliari del Comune di Imola ed ai Gruppi Provinciali che si sono presentati alle elezioni nel collegio di Imola e non rappresentati in Consiglio Comunale.
2. Sono altresì concesse a titolo gratuito alle Associazioni e alle Società sportive con sede nel Comune di Imola, formalmente costituite, per la pubblicizzazione delle loro attività statutarie, con l'esclusione di qualsiasi attività avente fini di lucro, secondo le modalità e criteri contenuti nel bando di assegnazione.

### **ART. 3**

1. Le bacheche sono concesse a titolo oneroso alle attività commerciali e alle forze politiche, nonché ad esercenti di attività di spettacolo od altre attività.
2. Tutte le disposizioni in materia di canone e cauzione saranno oggetto di specifico provvedimento adottato periodicamente dalla Giunta Comunale.

### **ART. 4**

1. Le assegnazioni gratuite alle associazioni e società sportive di cui all'art. 2, comma 2 avverranno secondo modalità e criteri che tengano conto della rappresentatività e del radicamento nel territorio.
2. Fermo restando quanto stabilito nella norma transitoria di cui al successivo art. 14 le assegnazioni a titolo oneroso degli eventuali spazi disponibili avverranno previo bando secondo criteri che terranno conto dell'offerta economica.
3. Tenuto conto del numero limitato degli spazi a disposizione, è fatto divieto di concedere più di una bacheca allo stesso soggetto, considerato nelle sue articolazioni o componenti interne.

### **ART. 5**

1. La concessione in uso a titolo oneroso ai soggetti di cui all'art. 3 potrà avvenire a seguito di apposita istanza avanzata da chi ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo, ovvero da persona da questi delegata nelle forme di Legge e previo versamento di cauzione o fideiussione di deposito senza interessi e rivalutazioni, a garanzia del pagamento del canone annuo e per la copertura di ogni eventuale spesa relativa alla bacheca concessa.

### **ART. 6**

1. Il deposito cauzionale o la fideiussione è destinato a far fronte, previa comunicazione al concessionario nella persona del responsabile designato, al mancato pagamento del canone annuo, ad eventuali spese derivanti da danni provocati nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di terzi.
2. L'uso della bacheca per i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2, comma 1, è concesso per un periodo non superiore a cinque anni e alla scadenza potrà essere rinnovato.
3. L'autorizzazione all'uso è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicati nella stessa.

4. Il Comune di Imola con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di assegnazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

#### **ART. 7**

1. La manutenzione ordinaria delle bacheche é a carico del concessionario. E' altresì a carico del concessionario la sostituzione del vetro che per qualsiasi motivo si renda necessaria.

#### **ART. 8**

1. Il soggetto assegnatario di spazio che non provvede ad affiggere materiale nuovo per 2 (due) mesi consecutivi perde il diritto all'assegnazione.

#### **ART. 9**

1. L'affissione nelle bacheche comunali è effettuata direttamente dal soggetto assegnatario.
2. Il concessionario risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.
3. Ai fini di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni, tutto il materiale affisso dovrà recare il timbro datario.

#### **ART.10**

1. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali da parte delle Associazioni, delle Società sportive e dei partiti.
2. Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all'interno delle bacheche da parte dei soggetti di cui al comma precedente, saranno applicate le disposizioni vigente in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e di ogni altra norma vigente in materia.

#### **ART. 11**

1. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

#### **ART. 12**

1. In caso di cessazione della propria attività o in caso di rinuncia all'uso della bacheca, il concessionario dovrà farsi carico dell'immediata restituzione delle chiavi all'Ufficio comunale preposto.
2. La restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito di verbale redatto dall'Ufficio preposto, previa verifica delle condizioni della bacheca concessa in uso.
3. Gli eventuali oneri a carico del concessionario saranno ad esso comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R. che il destinatario potrà contestare entro 15 giorni dalla data di ricevuta.
4. Detti oneri potranno essere coperti utilizzando il deposito cauzionale o la fideiussione.

#### **ART. 13**

1. Ogni controversia sull'utilizzo delle bacheche dovrà essere oggetto di confronto con l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo.

#### **ART. 14 - NORME TRANSITORIE**

1. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si intendono revocate di diritto tutte le autorizzazioni o concessioni precedentemente rilasciate per l'installazione e l'utilizzo di bacheche comunali.
2. Gli attuali titolari di autorizzazioni devono richiedere il rilascio di nuove autorizzazioni; in sede di prima assegnazione sarà data priorità ai soggetti titolari di precedente assegnazione che ne facciano regolare richiesta e sarà valutata la possibilità di mantenere gli spazi già in uso.

3. Nel caso di richieste maggiori alla disponibilità, si procederà prioritariamente alle assegnazioni ai soggetti di cui all'art. 2 co1, quindi a quelli di cui all'art. 3, limitatamente alle forze politiche rappresentate nel parlamento nazionale, infine ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e successivamente, ai restanti soggetti di cui all'art. 3, facendo ricorso, ove necessario, ai criteri individuati nell'art. 4.